

Io sottoscritto dott. Marco Corno formo la presente in qualità di gestore della crisi per la procedura promossa da Mallamace Donata (C.F. MLLDNT59D58D086Z) anche per il defunto marito De Simone Antonio (C.F. DSMNTN53R01I165E) al fine di comunicare la sentenza di omologa piano. In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Cosenza i creditori sono, dunque, invitati a produrre via pec l'iban per l'accredito delle somme. Cordialmente. -- Dott. Marco Corno
Revisore Legale Consulente del Giudice Esperto in diritto della crisi Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043 Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334 Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

Cognome	
N. 1284/2024 del 11-03-2024	
Pres.	
Fascicolo	
Caricamento	

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto: 2i pubblici e aveva alla
esecuzioni a compite

Cosenza, il 11-3-2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Maria Luisa Mingrone

Da: marcocorno <marcocorno@pec.it>
Inviato: sabato 9 marzo 2024 17:08
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: Mallamace Donata - Richiesta di pubblicazione sentenza
Allegati: Sentenza.pdf

In ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante trasmetto in qualità di gestore della crisi la sentenza afferente al piano di ristrutturazione debiti promosso dalla sig.ra Mallamace Donata al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.

Cordialmente.

--

Dott. Marco Corno
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Esperto in diritto della crisi

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG
Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

**TRIBUNALE DI COSENZA****Ufficio Procedure Concorsuali**

Il giudice designato, **Dott.ssa Mariarosaria Savaglio**,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. **97-1/2023 PU**, presentato nell'interesse della **Sig.ra Donata Mallamace**, nata a Cosenza il 18.04.1959, e residente a Carolei (CS), Villaggio Vennarello n. 3, con l'assistenza del gestore della crisi, Dott. Marco Corno nominato dall'OCC della Camera di Commercio di Cosenza;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dal gestore della crisi, nominato dall'OCC presso la Camera di Commercio di Cosenza, nell'interesse della Sig.ra Donata Mallamace, quale chiamata all'eredità del *de cuius* Antonio De Simone, deceduto in data 28.03.2023; vista la relazione del gestore OCC, Dott. Marco Corno;

richiamato il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 21.12. 2023, emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;

dato atto che nessuno dei creditori ha presentato osservazioni in cancellaria e l'OCC ha attestato la mancanza di contestazioni;

osservato che il piano prevede: il pagamento integrale dei creditori prededucibili (OCC), il soddisfo del creditore ipotecario (Intesa Sanpaolo) in misura uguale all'attivo patrimoniale di € 58.485,09, il pagamento integrale dei creditori privilegiati (ADE e ADERISC) e il pagamento parziale dei chirografi (Intesa Sanpaolo) nella misura di € 9.552,00, attraverso il pagamento di 120 rate mensili, nel corso di dieci anni, mettendo a disposizione parte del reddito della ricorrente (rate di importo variabile nella misura in media di circa € 750,00 mensili);

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;

dato atto che il ricorrente può qualificarsi come "*consumatore*" ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;



ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori; osservato che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorra il requisito della meritevolezza in quanto l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte è riconducibile principalmente a due circostanze che si sono verificate nel corso del tempo: la malattia che ha colpito la sig.ra Mallamace e l'autismo da cui è affetto il nipote; per affrontare economicamente le suddette patologie, la ricorrente contava sul sostegno del marito, nelle more defunto. Pertanto, attualmente la pensione percepita dalla sig.ra Mallamace, non consente di sostenere le obbligazioni assunte in vita dal defunto marito.

considerato che, come già anticipato, non sono state avanzate osservazioni da parte dei creditori concorsuali, ragion per cui non occorre procedere alla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ma alla sola verifica dell'ammissibilità giuridica e fattibilità del piano;

richiamato il decreto di pubblicazione del 21.12.2023 emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso, con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti, la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

vista la richiesta del ricorrente di autorizzazione alla revoca del pagamento di importo pari a € 3.000,00, versato dal *de cuius* per il trasferimento in Tunisia, al fine di destinare detta somma alla procedura;

ritenuto di non avere il potere di autorizzare la revoca del pagamento, di cui, tra l'altro, non è affatto chiara la natura;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;



PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse della Sig.ra Donata Mallamace e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
- 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 26.02.2024

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

